



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 23/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1687

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15176 DEL 23/10/2025

Oggetto: Accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sul terreno in agro del Comune di Scandale (KR), individuato catastalmente al foglio di mappa n. 15 particella 166, e/o le sue derivate nn. 445, 446 e 447. Richiedente Cargo Srl - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15/09/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996 n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione;
- la Delibera n. 168 del 23 aprile 2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Iritano Giuseppe l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l'incarico di direzione del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità", la Dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021";
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità" con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot. n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'anno 2025;
- il D.D.S. n. 2225 del 19/02/2025 concernente: "Micro-organizzazione del Settore n.1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità" - Assegnazione della responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti delle mansioni delle attività ed obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti." con la quale viene assegnata, tra l'altro al funzionario Vincenzo Sangiovanni la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici. Confermata dal successivo D.D.S. n. 11365 dell'01/08/2025 concernente "Assegnazione della responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti, delle mansioni, delle attività e degli obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità" - modifica ed integrazione del decreto del Dirigente di settore n. 2225 del 19/02/2025";
- la D.G.R. n. 113 del 25.03.2025 concernente "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;

- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 - "trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici" - che prevedono che: *"Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario [...]"* e che: *"in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: [...]"*;
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) d.P.R. 24 luglio 1977, 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: *"Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata"*;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di domini collettivi", in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *"Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscepibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale"*, al comma 5 che *"l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo"* ed al comma 6 che *"con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici."*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente *“Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18”*, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che “Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative”;
- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 14346 del 09/10/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha conferito al Dirigente del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità” la delega alla cura e all'adozione degli atti endoprocedimentali e istruttori previsti e adottati ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 18/2007 e ss.mm.ii., comprese le comunicazioni intermedie con gli enti e i soggetti interessati nell'ambito dei procedimenti in materia di usi civici; precisando contestualmente che il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge regionale, sarà adottato e sottoscritto congiuntamente dal Dirigente del Settore competente e dal Direttore Generale del Dipartimento;

ATTESO che ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege sotto il profilo paesistico e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO che:

- la Società Cargo Srl ha richiesto l'accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni interessati dal progetto di *“Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva pari a 18,9865 Mw, da ubicare nel Comune di Crotona in località Scalano e relative opere di connessione che interessano anche il Comune di Scandale”*, oggetto di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27-bis comma 7 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) di cui al Decreto n. 10137 del 02/09/2022 limitatamente al Foglio n. 15 particella 166;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 298518 del 27/06/2022 dal competente Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, il Settore n. 1 competente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione con nota prot. N. 340657 del 22/07/2022, ha rappresentato che *“ai fini dell'eventuale accertamento demaniale, con il Decreto n. 6060 del 01/06/2022, pubblicato sul Burc n. 101 del 06/06/2022 e sul portale istituzionale della Regione sono state fornite a tutti i Comuni calabresi le indicazioni operative sulla nomina del PID e sull'espletamento dell'incarico del PID ai sensi della normativa statale e regionale vigente”*;
- la Società Cargo Srl con pec del 03/07/2023 ha fatto presente di aver più volte sollecitato il Comune di Scandale, con PEC del 12/03/2023 e PEC del 30/06/2023, di provvedere alla nomina del perito istruttore demaniale senza ricevere alcun riscontro in merito e, pertanto, ha richiesto alla Regione Calabria l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 16 della l.r. 18/2007;

- con nota prot. n. 332391 del 20/07/2023 il Settore n. 1 competente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione, ha sollecitato il Comune di Scandale (KR) ad avviare il procedimento di accertamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente e secondo le modalità indicate dal Regolamento n.10 del 05/12/2022 entro dieci giorni con espresso avviso che in mancanza si sarebbe proceduto all'attivazione dei poteri sostitutivi normati dall'art. 16 della l.r. 18/2007 con oneri a carico del Comune;
- la Società Cargo Srl con PEC del 01/08/2023 ha nuovamente sollecitato la nomina del PID e l'applicazione dei poteri sostitutivi;
- con nota Prot. N. 525569 del 27/11/2023 il Settore n. 1 competente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione, per come previsto dalla normativa pro tempore vigente ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, ha invitato l'Amministrazione provinciale di CROTONE a voler attivare il procedimento di accertamento dal momento che le terre oggetto di accertamento usi civici sono comprese nel territorio di più comuni;
- con l'entrata in vigore della l.r. 4/2024, pubblicata sul Burc n. 27 del 02 febbraio 2024, è cessata la competenza dell'Amministrazione Provinciale in materia, per le terre oggetto di usi civici comprese nel territorio di più Comuni, la cui funzione amministrativa è stata attribuita a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza;
- la Provincia di Crotone ha adottato la Determina n. 146 del 21/02/2024 di conferimento incarico al PID in difetto di competenza, essendo transitate le relative funzioni amministrative al Comune con la predetta l.r. 4/2024;
- conseguentemente la Provincia di Crotone ha adottato in autotutela la determina n. 177 del 01/03/2024 concernente "Revoca determina dirigenziale n. 146 del 21/02/2024 avente ad oggetto "incarico professionale di perito istruttore demaniale (pid) per accertamento sussistenza vincolo usi civici sui terreni dei Comuni di Crotone e Scandale richiesti dalle società Cargo srl e Clean Energy 5 srl.";
- con nota Prot. n. 173228 del 06/03/2024 il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 18/2007 e ss.mm.ii., ha assegnato al Comune di Scandale (CZ) il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della predetta nota per provvedere ad avviare il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 10/2022, con l'avvertimento che trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale disporrà l'intervento sostitutivo con un Commissario ad Acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvederà entro sessanta giorni, con oneri finanziari a carico dell'ente inadempiente;
- il termine assegnato con la nota Prot. n. 173228 del 06/03/2024 dal Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 18/2007 e ss.mm.ii., è spirato senza che il Comune di Scandale (KR) abbia adempiuto nei termini prescritti ad avviare il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 10/2022;
- con la nota Prot. n. 329593 del 15/05/2024 il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione, ha comunicato al Comune di Scandale (KR) la scadenza del termine di 60 giorni assegnato con la nota Prot. n. 173228 del 06/03/2024 con l'avviso che, nel caso di mancato riscontro entro giorni 3 dal ricevimento della nota, si sarebbe proposto, senza ulteriore preavviso, l'intervento sostitutivo con un Commissario ad Acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvederà al procedimento di nomina del perito istruttore demaniale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 10/2022, con oneri finanziari a carico del medesimo Comune e conseguente aggravio di spesa;
- la Giunta regionale con Deliberazione n. 298 della seduta del 21 giugno 2024, nel prendere atto del mancato avvio da parte del Comune di Scandale (KR), entro il termine assegnato, del procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 10/2022, ha individuato il Commissario ad Acta ai fini dell'esercizio del potere

sostitutivo previsto dall'art. 16 della L.R. n. 18/2007 e ss.mm.ii., <<affinché, in sostituzione del Comune di Scandale (KR):

- *avvii il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 10/2022, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni interessati dal progetto di "Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva pari a 18,9865 Mw, da ubicare nel Comune di Crotone in località Scalano e relative opere di connessione che interessano anche il Comune di Scandale", oggetto di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27- bis comma 7 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) di cui al Decreto n. 10137 del 02/09/2022 limitatamente al Foglio n. 15 particella 166 del Comune di Scandale (KR);*
- *provveda al contestuale compimento di tutti gli atti amministrativi di competenza comunale fino alla conclusione del procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 10/2022 >>;*
- con D.P.G.R. n. 37 del 17/07/2024, adottato in esecuzione della D.G.R. n. 298 del 21/06/2024, è stato nominato il Commissario ad acta ai sensi dell'art. 16 c. 3 della L.R. n. 18/2007 e ss.mm.ii.;
- il Commissario ad acta, nell'esercizio delle sue funzioni, con PEC del 05/08/2024 ha comunicato che, in seguito all'espletamento di apposita manifestazione d'interesse pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Scandale (KR), con propria Determina Commissariale n. 2, ha conferito l'incarico di PID per eseguire le operazioni di accertamento dell'esistenza/insussistenza del gravame di uso civico sui terreni interessati dal procedimento in oggetto;
- con PEC del 18/10/2024, assunta al Prot. N. 659543 del 21/10/2024, il PID incaricato ha trasmesso la relazione di perizia tecnica relativa all'accertamento demaniale sulla particella catastale n. 166 del foglio di mappa n. 15 in agro del Comune di Scandale (KR);
- con la nota dipartimentale Prot. N. 745624 del 27/11/2024 sono state evidenziate alcune criticità tecniche nella relazione di perizia presentata dal PID tramite PEC il 18/10/2024. Pertanto, è stato richiesto un necessario approfondimento istruttorio da parte del PID, invitandolo a trasmettere una versione revisionata della relazione, tenendo conto delle osservazioni riportate nella suddetta nota. Considerata tale revisione essenziale, affinché il Comune possa procedere alla pubblicazione e alla notifica degli atti istruttori, nonché all'adozione dell'atto finale del procedimento, nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, poiché la nota dipartimentale Prot. N. 745624 del 27/11/2024 è stata indirizzata anche al Comune di Scandale, è stato sottolineato che il provvedimento finale del Comune acquisirà efficacia solo dopo il controllo del dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. 18/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- acquisita la versione revisionata della relazione da parte del PID incaricato, il Commissario ad acta con PEC del 14/03/2025, registrata al Prot. N. 163538 di pari data, ha inviato al Sindaco del Comune di Scandale (KR) gli atti relativi alle operazioni di verifica della sussistenza di usi civici sulla particella 166 del foglio di mappa n. 15, predisposti dal PID incaricato. Ha inoltre richiesto il deposito degli atti in segreteria comunale, la pubblicazione all'Albo pretorio online e la notifica agli interessati, come previsto dalla normativa vigente;
- il Commissario ad acta, con PEC trasmessa in data 11/06/2025 e registrata al protocollo n. 423760 della medesima data, ha inviato al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale il certificato di pubblicazione n. reg. 0169/2025 del 04/04/2025, relativo all'affissione all'albo pretorio comunale, ricevuto dal Sindaco del Comune di Scandale (KR), dal quale risulta attestata l'avvenuta pubblicazione degli atti inerenti l'accertamento demaniale sul terreno censito al foglio catastale n. 15, particella n. 166, nonché l'assenza di osservazioni pervenute;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 14 luglio 2025, trasmessa dal Comune di Scandale (KR) con PEC in data 31 luglio 2025 e acquisita agli atti con prot. n. 578395 della medesima data;

VISTA la nota dipartimentale prot. n. 596178 del 07/08/2025, con la quale è stato comunicato al Comune di Scandale che, a seguito dell'esame del provvedimento deliberativo n. 35/2025, ai fini della verifica di competenza sulla conformità alla normativa vigente e sulla legittimità dell'iter procedimentale seguito, si rendono necessari chiarimenti e integrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 18/2007 e s.m.i.; pertanto, il Comune è stato invitato a conformare l'atto finale di propria competenza alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 6, e all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 15/2024, provvedendo agli adempimenti necessari per garantirne la piena legittimità ed efficacia, anche mediante integrazione e/o rettifica della delibera già adottata;

VISTA la nota PEC del 16/09/2025, acquisita al protocollo regionale n. 678931 in pari data, con la quale il Comune di Scandale (KR), nell'ambito delle proprie competenze, **ha trasmesso l'atto finale del procedimento adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 15/09/2025, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 18/2007** e successive modificazioni e integrazioni, in esito all'istruttoria di accertamento demaniale condotta dal Perito Istruttore Demaniale incaricato dal Commissario ad Acta, dal quale risulta che il terreno individuato catastalmente in agro del Comune di Scandale (KR) al foglio di mappa n. 15 particella n. 166, e/o le sue derivate nn. 445, 446 e 447, **"non risulta gravato da uso civico"**, e che l'accertamento demaniale ha determinato che "il terreno oggetto di valutazione è da ritenersi libero da ogni vincolo enfiteutico";

VISTO che il Comune di Scandale (KR), con il provvedimento deliberativo n. 47 del 15/09/2025, ha formalmente attestato, l'avvenuta pubblicazione per 30 giorni all'Albo pretorio, come da avviso prot. n. 2648 del 17/03/2025, dell'avvenuto deposito degli atti peritali e dell'avvenuta notificazione ai proprietari interessati, come da CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. reg. 0169 I 2025 del 04/04/2025, ai sensi degli artt. 15 e 30 del r.d. 332/1928 e dell'art. 12 c. 1 lett. c) del R.R. n. 15/2024. Nonché, che nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso non sono pervenute osservazioni o opposizioni di sorta;

VISTA la nota prot. n. 713629 del 29/09/2025, con la quale il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha richiesto chiarimenti e integrazioni in merito alla deliberazione n. 47/2025, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 18/2007 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'avvenuta notificazione individuale ai soggetti interessati, in conformità all'art. 12, comma 1, lett. c), del Regolamento regionale n. 15/2024; e all'assenza dell'attestazione del Perito Istruttore Demaniale nella relazione integrativa prevista dall'art. 6, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/2024;

VISTA la nota prot. n. 6197 del 15/10/2025, acquisita al prot. n. 766706 della medesima data, con la quale il Sindaco del Comune di Scandale (KR), in riscontro alla nota dipartimentale prot. n. 713629 del 29/09/2025, ha attestato che in data 07/04/2025 sono state effettuate le notifiche individuali, mediante raccomandata A/R, a tutti i soggetti interessati, e che, nei trenta giorni successivi alla ricezione, non sono pervenute osservazioni né opposizioni da parte degli stessi; ha attestato altresì che il Perito Istruttore Demaniale ha provveduto a integrare la relazione tecnica con l'inserimento dell'attestazione prevista dall'art. 6, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/2024; e ha confermato che la pubblicazione degli atti presso l'Albo Pretorio comunale è avvenuta dal 04/04/2025 al 04/05/2025, e che il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni è decorso senza opposizioni, come evidenziato nella Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15/09/2025;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Scandale (KR) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti,

relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su Proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI VISTARE, allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 18/2007, la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 15/09/2025 con la quale il Comune di Scandale (KR) adotta il provvedimento finale del procedimento di accertamento del gravame di uso civico e per l'effetto prende atto ed approva la relazione di accertamento prodotta dal PID incaricato dal Commissario ad Acta, dalla quale risulta che il terreno individuato catastalmente in agro del Comune di Scandale (KR) al foglio di mappa n. 15 particella n. 166, e/o le sue derivate nn. 445, 446 e 447, **“non risulta gravato da uso civico”**, e che l'accertamento demaniale ha determinato che “il terreno oggetto di valutazione è da ritenersi libero da ogni vincolo enfiteutico”;

DI PRECISARE che la deliberazione di Giunta n. 47 del 15/09/2025 del Comune di Scandale (KR) diviene efficace a seguito del presente provvedimento e che l'accertamento citato con il presente atto ha funzione dichiarativa;

DI INSERIRE il presente accertamento nel Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria che ha funzioni di pubblicità puramente notiziale ai sensi della normativa vigente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al Commissario ad Acta, al PID, al richiedente l'accertamento, all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria ed al Dipartimento regionale “AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA - Settore 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Vincenzo Sangiovanni

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Francesca Palumbo

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iiritano

(con firma digitale)